CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

REGOLAMENTO 31 gennaio 2014, n. 1 [1]**.**

Elezione dei componenti dei Consigli distrettuali di disciplina

(ai sensi dell'art. 50, co. 2, legge 31 dicembre 2012, n. 247)

IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

nella seduta del 31 gennaio 2014

Visto l'art. 51 Cost., che prescrive il rispetto della rappresentanza di genere;

Visto l'articolo 50, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, ai sensi del quale le modalità di elezione dei componenti dei Consigli distrettuali di disciplina sono stabilite in base a regolamento approvato dal Consiglio nazionale forense;

Visto l'art. 29, comma 1, lettera *f*) della medesima legge, ai sensi del quale il Consiglio dell'Ordine elegge i membri del Consiglio distrettuale di disciplina, secondo il regolamento approvato dal Consiglio nazionale forense;

ADOTTA
il seguente regolamento.

Art. 1.
Composizione del Consiglio distrettuale di disciplina forense

1. Presso ciascun Consiglio dell'Ordine distrettuale è istituito il Consiglio distrettuale di disciplina forense.

2. Il numero complessivo dei componenti del Consiglio distrettuale di disciplina forense è pari ad un terzo della somma dei componenti dei Consigli dell'Ordine del distretto, approssimata

[1] Le modifiche al presente regolamento approvate, con delibera immediatamente esecutiva, assunta nella seduta amministrativa del 23 maggio 2014, sono entrate in vigore il medesimo giorno, in cui avveniva altresì la pubblicazione sul sito web istituzionale del Consiglio Nazionale Forense. Le modifiche approvate, con delibera immediatamente esecutiva, assunta nella seduta amministrativa del 27 maggio 2022, sono entrate in vigore il medesimo giorno, in cui avveniva anche la pubblicazione sul sito web istituzionale del Consiglio Nazionale Forense. Le modifiche approvate, con delibera immediatamente esecutiva, assunta nella seduta amministrativa del 21 febbraio 2025, sono entrate in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul sito web istituzionale del Consiglio nazionale forense, avvenuta il 25 marzo 2025, e pertanto il 9 aprile 2025. Le modifiche approvate, con delibera immediatamente esecutiva n. 1071, assunta nella seduta amministrativa del 20 marzo 2026, entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul sito web istituzionale del Consiglio Nazionale Forense, avvenuta il 31 marzo 2026, e pertanto il 15 aprile 2026. Le modifiche introdotte con decreto monocratico presidenziale del 9 novembre 2026 sono entrate in vigore il medesimo giorno.

per difetto all'unità. Ogni Consiglio dell'Ordine elegge un numero di Consiglieri di disciplina pari ad un terzo dei propri componenti, approssimato per difetto.

3. Il Consiglio distrettuale di disciplina è composto da membri eletti dai Consiglieri dei Consigli dell'Ordine del distretto, riuniti in distinti seggi elettorali, su base capitaria e democratica, con il rispetto della rappresentanza di genere di cui all'art. 51 della Costituzione, ai sensi dell'art. 50, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 e secondo quanto previsto dal presente regolamento.

Art. 2.
Durata in carica

1. Il Consiglio distrettuale di disciplina resta in carica per un periodo di quattro anni decorrente dall'insediamento.

2. I Consiglieri distrettuali non possono essere eletti consecutivamente più di due volte nel rispetto dell'equilibrio tra i generi [2].

3. Il Consiglio uscente resta in carica fino all'insediamento del Consiglio neoeletto.

4. Il Consiglio neoeletto si insedia all'atto della prima riunione, sino a tale momento rimane in carica il Consiglio distrettuale di disciplina uscente.

Art. 3.
Cause di incompatibilità e decadenza dalla carica

1. La carica di Consigliere distrettuale di disciplina è incompatibile con quella di Consigliere dell'Ordine o di Consigliere del Consiglio nazionale forense.

2. Non possono essere eletti membri di un Consiglio distrettuale di disciplina gli avvocati componenti della commissione per l'esame di Stato, nelle elezioni immediatamente successive alla data di cessazione dell'incarico ricoperto.

3. L'eletto che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare per una delle cariche entro trenta giorni dalla proclamazione. Nel caso in cui non vi provveda, decade automaticamente dall'incarico assunto in precedenza.

4. La decadenza dei componenti dei Consigli distrettuali di disciplina può essere disposta dal Consiglio nazionale forense nell'esercizio dei propri poteri ispettivi di cui all'art. 63 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

5. In tutte le ipotesi di cui al presente articolo al componente decaduto subentra, ove possibile, il primo dei non eletti del medesimo genere.

---

[2] Comma modificato con delibera immediatamente esecutiva, assunta nella seduta amministrativa del 21 febbraio 2025. Il testo previgente così disponeva: «*I Consiglieri distrettuali non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi. La ricandidatura per un ulteriore mandato è possibile quando sia trascorso un numero di anni uguale a quello in cui si siano svolti i precedenti mandati*». La modifica al presente comma entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul sito web istituzionale del Consiglio Nazionale Forense, avvenuta il 25 marzo 2025, e pertanto il 9 aprile 2025.

Art. 4.
Elettorato attivo e passivo

1. Il Consiglio distrettuale di disciplina è eletto dai Consiglieri dei Consigli dell'Ordine del distretto, convocati nei distinti seggi elettorali istituiti presso i singoli Consigli dell'Ordine circondariali.

2. Il voto è personale, diretto e segreto. Non è ammesso il voto per delega.

3. Le espressioni di voto sono limitate, quanto alle preferenze, ad un numero pari ai due terzi, arrotondato per difetto all'unità inferiore, degli eligendi da parte del Consiglio dell'Ordine. Ogni elettore può votare esclusivamente per gli iscritti al proprio albo di appartenenza.

4. L'elettorato passivo nelle elezioni presso i singoli Consigli dell'Ordine è attribuito esclusivamente agli avvocati iscritti all'albo tenuto dallo stesso Consiglio dell'Ordine che, entro le ore 14 del quindicesimo giorno non festivo antecedente alla data fissata per le elezioni, abbiano presentato la loro candidatura a mezzo dichiarazione scritta depositata presso il Consiglio dell'Ordine di appartenenza. Non è consentita la candidatura presso un Ordine diverso. La segreteria appone sulla dichiarazione la data e l'ora di ricevimento.

5. Possono candidarsi gli avvocati che:

a) non abbiano subìto sanzioni disciplinari definitive superiori a quella dell'avvertimento;

b) non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, condanne ancorché non definitive ad una sanzione disciplinare più grave dell'avvertimento;

c) non abbiano subito, nel termine di cui sopra, condanne anche non definitive per reati non colposi;

d) si trovino comunque nelle condizioni di cui all'art. 17, comma 1, lett. *f*) e *g*) della legge 31 dicembre 2012, n. 247, anche con condanne non definitive;

e) abbiano maturato un'anzianità di iscrizione all'Albo degli avvocati di almeno 5 anni.

6. Per consentire la presentazione delle candidature il Presidente del Consiglio dell'Ordine distrettuale provvede a comunicare la data di svolgimento delle elezioni nei termini e con le modalità di cui al successivo art. 6.

Art. 5.
Determinazione dei seggi e fissazione della data delle elezioni

1. Il Presidente del Consiglio dell'Ordine distrettuale, sentiti i Presidenti dei Consigli dell'Ordine circondariali del distretto, fissa il giorno e l'orario di inizio delle operazioni elettorali, che devono aver luogo entro il 31 dicembre dell'anno di scadenza del Consiglio distrettuale di disciplina in carica ed essere tenute contestualmente in tutto il distretto [3].

[3] Comma modificato con decreto monocratico presidenziale del 9 novembre 2026, che ha sostituito le parole «*15 dicembre*» con le parole: «*31 dicembre*». La modifica è entrata in vigore il medesimo giorno.
Il medesimo comma era stato già oggetto di modifica, con delibera immediatamente esecutiva n. 1071, assunta nella seduta amministrativa del 20 marzo 2026, che ha sostituito le parole: «*entro il 31 luglio*» con le parole: «*entro il 15 dicembre*», e la modifica era entrata in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul sito web istituzionale del Consiglio Nazionale Forense, avvenuta il 31 marzo 2026, e pertanto il 15 aprile 2026.

2. Ogni Presidente di Consiglio dell'Ordine circondariale comunica al Presidente del Consiglio dell'Ordine distrettuale senza ritardo il numero dei componenti del proprio Consiglio dell'Ordine.

3. In esito a tale comunicazione, il Presidente del Consiglio dell'Ordine distrettuale determina sia il numero complessivo dei componenti del Consiglio distrettuale di disciplina da eleggere, sia quello dei componenti eleggibili da parte dei Consiglieri di ogni singolo Consiglio dell'Ordine.

4. Qualora il numero dei componenti del Consiglio distrettuale di disciplina, determinato in ambito distrettuale ai sensi dell'art. 50, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, sia superiore a quello risultante dalla sommatoria di tutti gli eleggibili da parte dei singoli Consigli dell'Ordine, determinato ai sensi dell'art. 1, comma 2 del presente regolamento, l'individuazione degli ulteriori componenti necessari ad integrare il Consiglio distrettuale di disciplina avviene nell'ambito dei primi dei non eletti all'interno di quegli Ordini che siano portatori di resti, con l'attribuzione di un componente ciascuno, procedendosi all'assegnazione secondo un criterio di precedenza inversa rispetto al numero degli iscritti.

5. Effettuate le determinazioni di cui ai commi precedenti, il Presidente del Consiglio dell'Ordine distrettuale ne cura la pubblicazione sul sito web istituzionale del proprio Ordine dandone comunicazione al Consiglio nazionale forense ed ai singoli Consigli dell'Ordine del distretto.

6. La pubblicazione nel sito web istituzionale del Consiglio dell'Ordine distrettuale ha valore di pubblicità notizia.

Art. 6.
Avviso di convocazione delle elezioni

1. Il Presidente del Consiglio dell'Ordine distrettuale rende pubblico l'avviso di convocazione per le elezioni almeno trenta giorni prima della data fissata per lo svolgimento, ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento.

2. L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, il giorno, l'ora ed il motivo dell'adunanza del Consiglio, il numero dei candidati da eleggere complessivamente nel distretto e di quelli eleggibili dai singoli Consigli dell'Ordine, l'avvertimento che l'elettorato passivo spetta a tutti gli iscritti del distretto nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del presente regolamento, la data ultima e l'ora entro le quali devono essere presentate le candidature ai sensi dell'art. 7 del presente regolamento.

3. L'avviso di convocazione è spedito ai Presidenti dei singoli Consigli dell'Ordine del distretto mediante raccomandata a/r, ovvero fax, messaggio di PEC o, comunque, con qualsiasi altro mezzo idoneo a consentire la prova dell'avvenuto ricevimento.

4. Detto avviso deve essere affisso in modo visibile negli uffici dei singoli Ordini circondariali sino al giorno delle votazioni e, per il medesimo periodo, deve essere pubblicato sul sito web istituzionale di ogni Ordine del distretto.

Art. 7.
Presentazione delle candidature

1. Gli avvocati iscritti che intendano proporre la propria candidatura devono depositare, a pena di irricevibilità, dichiarazione scritta presso la segreteria del Consiglio dell'Ordine di appartenenza entro le ore 14 del quindicesimo giorno precedente alla data fissata per le elezioni.

2. Ogni candidatura deve essere accompagnata dall'autocertificazione relativa al possesso dei requisiti di eleggibilità ed all'assenza delle cause ostative previste dall'art. 4, comma 5 del presente regolamento.

3. Scaduto il termine previsto, la segreteria di ogni Consiglio dell'Ordine circondariale trasmette senza ritardo alla segreteria del Consiglio dell'Ordine distrettuale l'elenco, in ordine alfabetico, di tutte le candidature presentate.

4. La verifica della candidatura e delle condizioni di eleggibilità di tutti i candidati è affidata ad una Commissione istituita a livello distrettuale composta dal Presidente del Consiglio dell'Ordine distrettuale, che la presiede, e da tutti i Presidenti dei Consigli dell'Ordine circondariali, o loro delegati.

5. La commissione di verifica si riunisce entro i 3 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature; di tale riunione è redatto verbale e delle determinazioni ivi assunte viene data senza indugio comunicazione a tutti i Consigli dell'Ordine ed agli avvocati candidati secondo una delle modalità di cui al precedente art. 6, comma 3.

6. La commissione di verifica delibera validamente con la maggioranza dei componenti e trasmette alla segreteria del Consiglio dell'Ordine distrettuale le liste dei candidati eleggibili.

7. La segreteria del Consiglio dell'Ordine distrettuale, raccolti e contraddistinti in base al Consiglio dell'Ordine di provenienza gli elenchi delle candidature pervenuti, procede alla redazione, stampa ed affissione di un avviso contenente:

a) le liste di candidati eleggibili distinte per Ordine Circondariale;

b) l'indicazione dei luoghi, del giorno e dell'orario di inizio delle operazioni elettorali da svolgersi contestualmente nel distretto;

c) l'avvertenza che l'elettorato attivo e passivo possono essere esercitati solo nell'ambito del singolo Ordine, essendo gli iscritti eleggibili esclusivamente dal Consiglio dell'Ordine di appartenenza;

d) l'espressa previsione dell'invalidità delle elezioni ove non risultino rappresentati a livello distrettuale entrambi i generi.

8. Tale avviso viene affisso in modo visibile negli uffici dei singoli Ordini circondariali sino al giorno delle votazioni e, per il medesimo periodo, deve essere pubblicato sul sito web istituzionale di ogni Consiglio dell'Ordine del distretto.

Art. 8.
Schede elettorali

1. Ogni Consiglio dell'Ordine predispone la scheda elettorale inserendo in ordine alfabetico i nominativi di tutti i candidati, recanti a fianco una casella da contrassegnare per l'espressione del voto.

2. La scheda reca l'indicazione del numero delle preferenze da esprimersi, pari ai due terzi degli eligendi arrotondato per difetto all'unità inferiore ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento, e l'avvertimento che può essere espresso un numero maggiore di preferenze esclusivamente ove queste siano destinate ai due generi. In tale ultima ipotesi il numero delle preferenze da esprimere non può essere comunque superiore a quello totale dei Consiglieri distrettuali di disciplina eleggibili dal singolo Consiglio dell'Ordine, fermo restando il limite interno dei due terzi nell'ambito di ogni genere.

3. Su ogni scheda il Consigliere Segretario appone preventivamente il timbro dell'Ordine e la propria firma.

Art. 9.
Svolgimento delle operazioni elettorali

1. Le operazioni elettorali si svolgono contestualmente, nella giornata indicata nell'avviso di convocazione, presso i seggi istituiti nei singoli Consigli dell'Ordine.

2. Nei locali destinati a seggio elettorale deve essere affisso l'avviso recante l'indicazione di tutti i candidati di cui all'art. 7, comma 7 del presente regolamento.

3. Il seggio rimane aperto il tempo necessario per consentire a tutti i componenti del Consiglio dell'Ordine di esprimere il proprio voto e le operazioni devono concludersi entro quattro ore (4) dall'apertura o, comunque, qualora tutti i Consiglieri abbiano già provveduto a votare.

4. Le funzioni di Presidente del seggio vengono assunte dal Presidente del Consiglio dell'Ordine e quelle di Segretario dal Consigliere Segretario dell'Ordine medesimo.

5. Il seggio è costituito dal Presidente e dal Segretario nell'ora, giorno e luogo indicati nell'avviso di convocazione.

6. Il Presidente:

a) verifica la regolare costituzione del seggio elettorale, dà atto nel verbale delle operazioni elettorali, predispone un'urna debitamente sigillata ed una cabina elettorale che assicurino la segretezza del voto;

b) dichiara pubblicamente aperte le operazioni elettorali;

c) verifica e decide in merito ad eventuali eccezioni;

d) nomina fra i Consiglieri presenti due scrutatori con i quali, unitamente al Consigliere Segretario, compone la commissione di scrutinio elettorale.

7. Per la validità delle operazioni elettorali è necessaria la presenza di almeno due componenti della commissione.

8. Il Segretario redige in duplice copia, sotto la direzione del Presidente, il verbale delle operazioni elettorali annotandovi l'ora di apertura del seggio, le operazioni di voto e di scrutinio e l'orario di chiusura.

9. Nel verbale devono essere individuati ed elencati tutti i votanti.

10. Scaduto l'orario destinato alle operazioni di voto e, comunque, qualora tutti i Consiglieri abbiano espresso il loro voto, il Presidente del seggio dichiara chiusa la votazione.

Art. 10.
Espressione del voto

1. Sono nulle, oltre a quelle riconoscibili, le schede contenenti un numero di preferenze superiore a quello consentito, salva l'ipotesi di cui all'art. 8 comma 2 del presente regolamento ove sia rispettato il limite di genere.

Art. 11.
Scrutinio dei voti e proclamazione degli eletti

1. Il Presidente del seggio, dopo aver dichiarato chiusa la votazione, procede immediatamente e pubblicamente, assistito dai due scrutatori, allo scrutinio delle schede. Di tali operazioni è redatto verbale.

2. Tutti gli iscritti agli albi o elenchi tenuti dai Consigli dell'Ordine del distretto possono presenziare alle operazioni di scrutinio.

3. Le schede utilizzate, conservate in plichi sigillati e siglati dal Presidente, dal Segretario e dagli scrutatori, nonché tutto il materiale relativo alle votazioni dovranno essere custoditi presso gli uffici di segreteria del Consiglio dell'Ordine.

4. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione all'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il candidato con maggiore anzianità anagrafica.

5. Eseguito lo scrutinio, il Presidente del seggio ne dichiara il risultato e ne dà immediata comunicazione trasmettendo copia del verbale delle operazioni elettorali al Consiglio nazionale forense, al Presidente del Consiglio dell'Ordine distrettuale ed ai Presidenti dei Consigli dell'Ordine Circondariali affinché ne provvedano alla pubblicazione nei rispettivi siti web istituzionali.

6. Il Presidente del Consiglio dell'Ordine distrettuale, ricevute le comunicazioni di cui al comma precedente, convoca in data compresa fra il 1° gennaio ed il 15 gennaio presso la sede del proprio Consiglio tutti i componenti eletti per la proclamazione da parte dei Presidenti dei singoli Consigli dell'Ordine degli esiti delle votazioni. Immediatamente dopo il 15 gennaio il Presidente del Consiglio dell'Ordine distrettuale convoca la prima riunione del Consiglio distrettuale di disciplina per l'insediamento[4].

---

[4] Comma modificato con decreto monocratico presidenziale del 9 novembre 2026, che ha sostituito le parole: «*data compresa fra il 16 dicembre e il 31 dicembre*» con le parole: «*data compresa fra il 1° gennaio ed il 15 gennaio*», nonché le parole: «*Immediatamente dopo il 31 dicembre*» con le parole: «*Immediatamente dopo il 15 gennaio*». La modifica è entrata in vigore il medesimo giorno.
Il medesimo comma era stato già oggetto di modifica, con delibera immediatamente esecutiva n. 1071, assunta nella seduta amministrativa del 20 marzo 2026, che sostituiva le parole: «*data compresa fra il 15 novembre ed il 1° dicembre*» con le parole: «*data compresa fra il 16 dicembre ed il 31 dicembre*». Tale modifica è entrata in vigore il 15 aprile 2026 (il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul sito web istituzionale del Consiglio Nazionale Forense, avvenuta il 31 marzo 2026). Il testo del comma era stato già oggetto di altra modifica, con delibera immediatamente esecutiva, assunta nella seduta amministrativa del 27 maggio 2022 ed entrata in vigore il medesimo giorno. Il testo originario così disponeva: «*6. Il Presidente del Consiglio dell'Ordine distrettuale, ricevute le comunicazioni di cui al comma precedente, convoca senza indugio presso la sede del proprio Consiglio tutti i componenti eletti per la proclamazione da parte dei Presidenti dei singoli Consigli dell'Ordine degli esiti delle*

7. Nella prima riunione, dopo l'insediamento, il Consiglio distrettuale di disciplina procede alla nomina del Presidente e di uno o più Vice Presidenti che, in caso di assenza del Presidente ne svolgono le funzioni subentrando secondo l'anzianità di iscrizione all'albo, e del Segretario. Il Consigliere con maggiore anzianità di iscrizione nell'albo presiede la prima riunione.

Art. 12.
Rappresentanza di genere

1. Le elezioni dei componenti del Consiglio distrettuale di disciplina non sono valide se non risultano rappresentati entrambi i generi a livello distrettuale.

2. Nelle ipotesi di invalidità delle elezioni per i motivi di cui al comma precedente, il Presidente del Consiglio dell'Ordine distrettuale provvede immediatamente alla convocazione dei Consiglieri degli Ordini del distretto nel più breve termine possibile, secondo le modalità di cui agli artt. 5 e seguenti del presente regolamento, onde dar corso a nuove elezioni e consentire il raggiungimento della rappresentanza di genere.

Art. 13.
Sostituzione di componenti del Consiglio distrettuale di disciplina

1. In caso di morte, dimissioni, decadenza od impedimento permanente per qualsiasi causa di uno o più Consiglieri distrettuali di disciplina subentra, ove possibile nel rispetto e mantenimento dell'equilibrio dei generi, il primo tra i non eletti dal Consiglio dell'Ordine di appartenenza del componente venuto a mancare.

2. In caso di parità di voti, subentra il più anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il candidato che abbia maggiore anzianità anagrafica.

3. Il Presidente del Consiglio distrettuale di disciplina provvede all'integrazione improrogabilmente nei trenta giorni successivi al verificarsi dell'evento, dandone comunicazione al Consiglio nazionale forense ed a tutti i Consigli dell'Ordine del distretto.

Art. 14.
Prima elezione dei Consigli distrettuali di disciplina

1. Al fine di provvedere all'elezione dei componenti dei Consigli distrettuali di disciplina che si insedieranno il 1° gennaio 2015, il Presidente del Consiglio dell'Ordine distrettuale in carica, sentiti i Presidenti dei Consigli dell'Ordine circondariali del distretto e ricevuta la comunicazione di cui al comma 2 dell'art. 5, fissa entro il 30 giugno 2014 il giorno e l'orario di inizio delle operazioni elettorali che, ferma restando la contestualità di svolgimento in tutto il distretto ai sensi dell'art. 9

---

votazioni. Dopo la proclamazione, il Presidente del Consiglio dell'Ordine distrettuale convoca la prima riunione del Consiglio distrettuale di disciplina per l'insediamento».

comma 1 del presente regolamento, non potranno essere comunque successive alla data del 30 settembre 2014.

2. Il Presidente del Consiglio dell'Ordine distrettuale determina sia il numero complessivo dei componenti del Consiglio distrettuale di disciplina da eleggere, sia quello dei componenti eleggibili da parte dei Consiglieri di ogni singolo Consiglio dell'Ordine, ai sensi dell'art. 50, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 e di quanto previsto dal presente regolamento.

3. Il Presidente del Consiglio dell'Ordine distrettuale, terminate le operazioni di cui ai commi da 1 a 5 dell'art. 11 del presente regolamento, procede quanto prima alla proclamazione degli eletti che si insedieranno a decorrere dal 1° gennaio 2015.

4. Le elezioni dei componenti dei Consigli distrettuali di disciplina che si insedieranno a far tempo dal 1° gennaio 2015 si svolgeranno secondo le norme del presente regolamento, non operando fino a tale data le eventuali incompatibilità di cui all'art. 3 comma 1. Resta ferma l'applicazione dell'art. 3, comma 3, nell'ipotesi in cui, a seguito dell'insediamento dei Consigli distrettuali di disciplina e della proroga sino a nuove elezioni dei Consigli dell'Ordine in carica al 31 dicembre 2014, vengano ricoperte sia la carica di Consigliere dell'Ordine che quella di Consigliere del Consiglio distrettuale di disciplina. L'opzione dovrà essere esercitata entro il 31 gennaio 2015 e, in ipotesi di mancato esercizio, si intenderà rinunziato l'ufficio assunto in precedenza.

5. Al fine di garantire uniformità di partecipazione alla costituzione dei Consigli distrettuali di disciplina in sede di prima applicazione della legge 31 dicembre 2012, n. 247, i Consigli degli Ordini insediatisi successivamente al 30 settembre 2014 e comunque dopo la prima elezione dei Consigli distrettuali di disciplina, ancorché costituiti secondo la composizione numerica di cui alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, dovranno eleggere i componenti dei Consigli distrettuali di disciplina assumendo a riferimento la composizione numerica consiliare che sarebbe risultata ai sensi del R.D.L. n. 1578/1933, adottando i medesimi criteri applicati dai Consigli degli Ordini che abbiano già provveduto ad eleggere i propri rappresentanti entro la data del 30 settembre 2014. I Consiglieri così eletti entreranno a far parte dei Consigli distrettuali di disciplina già insediati[5].

Art. 15.
Disciplina transitoria per i procedimenti disciplinari pendenti al 31 dicembre 2014

1. I fascicoli dei procedimenti disciplinari pendenti alla data del 31 dicembre 2014 presso gli ordini circondariali del distretto saranno trasferiti, a cura degli uffici di ciascun Ordine, alla segreteria del Consiglio distrettuale di disciplina dandone comunicazione all'incolpato. Analogamente saranno trasmessi tutti i fascicoli dei procedimenti rubricati in esito a segnalazioni di illecito disciplinare per i quali non sia stata ancora deliberata l'apertura ai sensi dell'art. 47 del R.D. 37/34.

2. Nella riunione di insediamento, il Consiglio distrettuale di disciplina, verificati tutti gli atti pervenuti ai sensi del comma precedente, ne dispone la trattazione ove non deliberi l'archiviazione senza formalità per manifesta infondatezza della notizia di illecito disciplinare.

---

[5] Comma aggiunto con delibera immediatamente esecutiva assunta nella seduta amministrativa del 23 maggio 2014. La modifica al presente comma è entrata in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul sito web istituzionale del Consiglio Nazionale Forense, avvenuta il 23 maggio 2014, e pertanto il 7 giugno 2014.

3. Il Consiglio distrettuale di disciplina può riesaminare integralmente i fatti e deve, in ogni caso, convocare l'incolpato prima di pronunciare la decisione.

Art. 16.
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nell'apposita pagina dedicata del sito web istituzionale del Consiglio nazionale forense, www.consiglionazionaleforense.it.